

Nota informativa

Atti amministrativi ampliativi relativi a contributi economici

Scopo e campo di applicazione

La presente nota informativa descrive l'iter ed i presupposti operativi relativi agli atti amministrativi con cui viene concesso un vantaggio economico (contributo, sussidio, agevolazione) in ambito socio sanitario e sociale a beneficiari/persone fisiche aventi particolari condizioni sociali e di salute.

L'ambito di applicazione riguarda

- In ambito sociale la gestione di eventuali deleghe economiche da parte dei comuni, quali le ICD di natura sociale (ICDB, ICDB PLUS, ICDM, ICDMGS, ICD Caregiver).
- In ambito sanitario, prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria, come le ICDF e le ICD F

Poiché le tipologie di contributi potranno variare nel tempo essendo legati a specifici finanziamenti vincolati o ancora a specifiche deleghe sociali non rinnovabili, si ritiene opportuno formalizzare il presente documento in termini di regole quadro applicabili a prescindere dalla natura e finalità del contributo economico.

Si veda il file riepilogativo "CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI ANNO 2025" in cui vengono elencati:

- Tipo di contributo
- Destinatari
- Punti di Accesso per la Richiesta di Servizio e modalità di erogazione
- Norma di riferimento
- Uffici competenti

Requisiti di trasparenza

La procedura è soggetta a regole sulla trasparenza e alla valutazione di eventuali rischi di corruzione, specialmente quando si tratta di importi significativi o di attribuzioni che potrebbero favorire in modo indebito alcuni soggetti, pertanto, sono necessari i seguenti requisiti operativi:

- L'erogazione di questi vantaggi economici deve avvenire secondo precisi e predeterminati criteri. La definizione dei criteri può avvenire o per provvedimento regionale di regolamentazione (es. per le impegnative di cura domiciliare) o per specifico provvedimento di finanziamento vincolato che ne renda pubblici i contenuti.
L'effettiva applicazione dei criteri stabiliti deve risultare dai singoli provvedimenti di erogazione.
- È necessario procedere alla pubblicazione dell'erogazione di tali contributi. Nello specifico, tuttavia, è da chiarire che, essendo nella maggior parte dei casi il riconoscimento del contributo legato a condizioni di salute, non è possibile procedere alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari, senza aver proceduto a necessarie operazioni di anonimizzazione che ne impediscano l'identificabilità.

Iter

- **Fase di iniziativa:** il procedimento ha inizio su richiesta del privato entro le scadenze definite per la raccolta delle singole istanze.
- **Fase istruttoria:** l'amministrazione, per il tramite degli uffici competenti per area (es Disabilità per contributi per metodi DOMAN ecc., non autosufficienza per ICDB o NPI per ICDP) acquisisce e valuta attraverso un'attività ricognitiva e istruttoria la documentazione e/o tramite specifica Unita Valutativa Multidimensionale la condizione del potenziale beneficiario e assegna punteggio di profilazione del fabbisogno (es. Svama).
- **Fase decisoria:** verificata l'eventuale capienza dei fondi, verificato il possesso dei requisiti e qualora prevista graduatoria, la posizione utile all'ottenimento del contributo si procede all'atto amministrativo di riconoscimento dello stesso.
- **Comunicazione:** l'atto viene portato a conoscenza del destinatario o tramite un atto generale (Delibera del direttore generale pubblicata in albo) relativo alla ripartizione del fondo complessivo alla lista di beneficiari anonimizzati o per il tramite di comunicazione specifica qualora sia da scorrimento di graduatoria permanente.

Meccanismi di tutela

Data la natura dei beneficiari dei contributi e la conseguente necessaria anonimizzazione degli stessi, a fini della tutela degli interessati si potrà procedere alternativamente a:

- **Accesso documentale:** Soltanto i soggetti interessati che abbiano un "interesse diretto, concreto e attuale" secondo l'iter previsto dalla L.241/90.
- **Accesso civico:** chiunque relativamente ai dati e ai documenti che l'amministrazione non ha pubblicato sul proprio sito web, ma che è obbligata a rendere pubblici.